



LEXIS
DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Legge di Bilancio 2022 Le principali novità in pillole

- **Aliquote IRPEF 2022 (c. 2)**

- ✓ Vengono modificati gli scaglioni e le rispettive aliquote Irpef. L'imposta lorda, dal 2022, viene determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote:
 - Fino a 15.000 euro, 23%;
 - Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
 - Oltre 28.0000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
 - Oltre 50.000 euro, 43%.

- **Altre detrazioni dal 2022 (c. 2)**

- ✓ In conseguenza alla rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, vengono ridefiniti gli importi delle detrazioni per le varie categorie di reddito: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione e redditi assimilati (Art. 50 TUIR).

- **Esclusione IRAP per le persone fisiche (c. 8)**

- ✓ A decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni e dalle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui alle lettere b) e c) del c. 1 art. 3 del D.Lgs. 446/97.

- **Credito d'imposta acquisto beni strumentali (c. 44)**

- ✓ Viene prorogato fino al 2025 (30 giugno 2026 in presenza di specifiche condizioni) il credito per investimenti in beni strumentali «4.0» di cui alla L. n. 178/2020 art. 1 co. 1051 – 1058, con revisione della misura del credito.

- **Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (cc. Da 185 a 187, 189,190)**

- ✓ Dal 2022 al 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires e Irap, a condizione che in ciascun anno le Federazioni stesse destinino almeno il 20% degli stessi utili allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
- ✓ Viene estesa a tutto il 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

- **Modifiche alla circolazione bonus fiscali (c. 29)**

- ✓ Viene prorogata per gli anni dal 2022 al 2024 la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
- ✓ Tale possibilità viene estesa anche per gli interventi agevolabili di eliminazione barriere architettoniche e di realizzazione di posti auto nuovi.
- ✓ Introduzione dell'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati, ad esclusione di:
 - opere classificate come «edilizia libera»;
 - opere di importo inferiore a 10.000 euro.
- ✓ Sono invece inclusi nell'obbligo gli interventi relativi al «bonus facciate».
- ✓ Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni.

- **Proroga superbonus 110% (c. 28)**

- ✓ Proroga con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario:
 - Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, Onlus, Odv e Aps la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali:
 - 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
 - 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
 - 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
 - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- ✓ La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.
- ✓ Viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico.
- ✓ Viene esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione venga utilizzata nella dichiarazione dei redditi, salvo che sia presentata la dichiarazione precompilata.
- ✓ I prezzi individuati con il decreto Mise si applicano anche agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

- **Bonus edilizi (cc. 37-38-42)**

- ✓ Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per interventi di:
 - ristrutturazioni edilizie;
 - acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, cd. «bonus mobili», su una spesa massima di 10.000 euro per il 2022 e 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
 - sistemazione a verde di aree scoperte di immobili abitativi;
 - interventi di efficienza energetica;
 - bonus facciate (prorogato per il solo anno 2022) con riduzione della intensità dell'agevolazione dal 90% al 60%.
- ✓ Introdotta una detrazione pari al 75% per «le spese documentate sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, utilizzabile in 5 quote annue, con limiti di spesa in ragione del numero di unità che compongono l'immobile».

- **Nuova Sabatini (cc. 47-48)**

- ✓ E' stata rifinanziata la “Nuova Sabatini” per gli anni dal 2022 al 2027.
- ✓ La misura persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso l'accesso al credito finalizzato all'acquisto, o all'acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.
- ✓ Viene inoltre ripristinato il riconoscimento del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro

- **Modifiche alla disciplina del patent box (cc. 10,11)**

- ✓ Come anticipato nella circolare Lexis «[D.L. Fisco-Lavoro](#)», viene elevata dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, con restrizione dell'ambito dell'agevolazione, che si applica a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli.
- ✓ Rispetto alla disciplina previgente restano esclusi i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
- ✓ I contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime possono non transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale; a decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime.
- ✓ È abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

- **Credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 (c. 45)**

- ✓ Il credito per attività di R&S è prorogato fino al 31 dicembre 2031 mantenendo la misura di fruizione pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro; dal periodo d'imposta 2023, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.
- ✓ Per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica il credito è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.
- ✓ Per le attività cosiddette «4.0» il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; per il periodo di imposta 2023 nella misura del 10%, nel limite di 4 milioni di euro e, per i periodi 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

Legge di Bilancio 2022 – Legge 234 del 30 dicembre 2021

- **Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (c. 46)**
 - ✓ Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per usufruire del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, con un abbassamento dell'importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.
 - ✓ Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturato ed in quelle dei periodi d'imposta successivi, fino a che se ne conclude l'utilizzo.
 - ✓ Il credito in questione è utilizzabile nel limite complessivo di 35 milioni di euro per il 2022, e di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
- **Fondo di garanzia PMI (cc. da 53 a 58)**
 - ✓ Vengono prorogate fino al 30 giugno 2022 l'operatività di "Garanzia Italia" di Sace e l'operatività speciale del Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti concessi dalle banche.
 - ✓ La proroga del Fondo di garanzia è caratterizzata da un graduale ritorno all'operatività ordinaria:
 - fino al 30 giugno 2022 la stessa verrà ancora concessa senza l'applicazione dello specifico modello di valutazione;
 - dal 1° aprile 2022 sarà riconosciuta previo pagamento di una commissione allo stesso;
 - per l'anno 2022 l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni.
 - ✓ I microprestiti sono ammessi alla garanzia del Fondo con una copertura ridotta all'80%.
- **Estensione del termine di pagamento delle cartelle (c. 913)**
 - ✓ E' esteso da 60 a 180 giorni il termine di pagamento delle cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

- **Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese (cc. 70, 71)**
 - ✓ Viene prorogato il bonus per le società risultanti da un'operazione di aggregazione aziendale che consente a tali soggetti (società fusa o incorporante, società beneficiaria o società conferitaria), di trasformare in credito d'imposta fruibile in compensazione le attività per imposte anticipate (c.d. "DTA") relative a eccedenze ACE non ancora utilizzate e alle perdite fiscali pregresse.
 - ✓ L'incentivo viene concesso solamente nel caso in cui l'operazione di aggregazione sia stata deliberata tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 dall'assemblea dei soci o dal diverso organo competente per legge.
 - ✓ Sono state introdotte alcune modifiche alla previgente normativa:
 - l'importo massimo convertibile in credito d'imposta è fissato a 500 milioni;
 - nel caso in cui all'operazione partecipino società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato, per il cumulo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.
- **Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e contributi compensabili / rimborsabili (c. 72)**
 - ✓ Dal 2022 per l'utilizzo dei crediti e dei contributi in F24 il limite compensabile viene elevato a 2 milioni.
 - ✓ I crediti d'importo non superiore a 5 mila euro annui possono essere usati in compensazione dal primo giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
 - ✓ I crediti d'importo superiore a 5 mila euro annui possono essere usati in compensazione, una volta apposto il visto di conformità, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emergono.
 - ✓ Se l'importo dei crediti compensabili eccede il limite di 2 milioni, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

- **Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali (c. da 622 a 624)**

- ✓ Vengono introdotte notevoli restrizioni alle agevolazioni concesse dalla precedente Legge di Bilancio (relativa al 2021) in relazione alla rivalutazione dei beni e al riallineamento dei valori fiscali.
- ✓ Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (50 anni).
- ✓ In alternativa a tale nuovo limite, è consentita la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva (con un minimo del 12%) in base al maggior valore fiscale attribuito.
- ✓ Tale imposta è applicabile al netto dell'imposta sostitutiva al 3% versata in sede di rivalutazione o riallineamento; il versamento deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo in concomitanza con il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
- ✓ È consentita la revoca, anche parziale, della rivalutazione o del riallineamento, revoca che costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione in F24 dell'importo delle imposte sostitutive versate.

- **Sospensione ammortamenti (c. 711)**

- ✓ È estesa all'esercizio 2021 (2021/2022 per i soggetti «non solari») la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%.
- ✓ Tale facoltà è concessa ai soggetti che hanno usufruito della stessa deroga nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
- ✓ Resta sempre possibile la deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico.

- **ALTRE NOVITA' DI PERIODO**

- ✓ Sono disponibili le nuove tabelle ACI per l'anno 2022 all'indirizzo <https://www.aci.it/area-riservata/fringe-benefit.html>
- ✓ Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali sale all'1,25% in ragione d'anno, comportando l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo:
 - 0,1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
 - 0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
 - 0,8% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;
 - 0,05% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;
 - 0,01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
 - 1,25% dal 1° gennaio 2022.

- **ALTRE NOVITA' DI PERIODO**

- ✓ Il Principio di diritto n. 16/2021 emanato dall'Agenzia delle Entrate afferma che, in tema di deducibilità delle perdite su crediti, «l'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita (su credito) non sia più possibile, posto che la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a "procedure concorsuali" non è ammessa allorché la sua imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio».
- ✓ Legge Europea 2021 – Legge 238 del 23 dicembre 2021:
 - Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del bilancio consolidato, riassumibili come segue:
 - i diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata non devono tenere conto di quelli relativi ad azioni proprie detenute dalla stessa o da una sua controllata o da terzi per conto di tali imprese;
 - il consolidamento è obbligatorio indipendentemente dal luogo in cui le controllate sono costituite;
 - i limiti previsti per l'esonero dal bilancio consolidato possono essere calcolati, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata, senza effettuare operazioni di consolidamento. In tal caso i limiti numerici (attivo e ricavi) sono maggiorati del 20%;
 - l'elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato e quello delle partecipazioni, contenuto nella nota integrativa, deve indicare anche, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- **ALTRE NOVITA' DI PERIODO**

- ✓ Legge Europea 2021 – Legge 238 del 23 dicembre 2021 - *continua*:

- vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del bilancio d'esercizio, riassumibili come segue:

- nei casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge, nella nota integrativa devono essere indicati gli importi lordi oggetto di compensazione;
- agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non è consentito:
 - redigere il bilancio delle micro imprese ex art. 2435-ter;
 - raggruppare le informazioni relative ai risconti come previsto dall'art. 2435-bis comma 2;
 - limitare l'informativa per le operazioni con parti correlate come concesso dall'art. 2435-bis comma 6;
- nel caso di assunzione di partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata, la nota integrativa deve contenere, oltre alle informazioni già previste, anche denominazione, sede legale e forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

- ✓ È stato introdotto l'obbligo, per i soggetti in procinto di essere nominati amministratori di società di capitali (Srl, Spa, Sapa) di rendere – anteriormente alla nomina – una dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile, nonché dell'interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato dell'UE.